



Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 120 del 27/11/2018

Oggetto: **Bonifica antimurina (derattizzazione) nelle aree pubbliche - Comportamenti da adottare da parte dei cittadini ai fini di un efficace risultato della bonifica stessa.**

IL SINDACO

Atteso che sul territorio comunale si riscontra una notevole presenza di specie infestanti appartenenti alla famiglia dei muridi, idonea a costituire una situazione di rischio per l'igiene urbana e la salute pubblica;

Considerato che una corretta gestione dell'igiene urbana impone una serie di interventi mirati alla lotta ai ratti, perchè se presenti in numero elevato, costituiscono veicolo per svariati microrganismi patogeni pericolosi per gli uomini e gli animali;

Dato Atto che l'Amministrazione Comunale ha avviato le azioni di propria competenza per il contrasto alla proliferazione di ratti, provvedendo alla derattizzazione delle aree pubbliche di propria competenza tramite l'affidamento a Ditta specializzata dell'incarico per la periodica derattizzazione, disinfezione e disinfestazione;

Atteso che al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi posti in essere, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e disinfestazione da realizzarsi su aree private e nei condomini, in particolare nei pozzetti d'ispezione delle reti fognarie condominiali nonché nelle griglie di raccolta attinenti ai singoli condomini;

Precisato inoltre che anche i proprietari, i titolari o i gestori delle attività più a rischio di infezione murina (negozi, magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, nonché allevamenti di pollame, conigli e simili) oltre ai normali cicli di derattizzazione, devono tenere monitorati costantemente i locali e le aree di loro pertinenza ed eventualmente intensificare gli interventi;

Ritenuto che la mancata realizzazione degli interventi soprarichiamati possa determinare grave pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

Dato Atto, alla luce di quanto sopra richiamato, della necessità di procedere ad un intervento generalizzato di monitoraggio e controllo delle specie murine (ratti e topi) sulle aree urbane del territorio comunale;

Vista la relazione istruttoria del 23/11/2018 a firma del Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente Arch. Rossana Chionsini;

Visto il T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;

Vista la legge Regionale n. 40/2005, come integrata dalla LRT 84/2015;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;

Vista altresì l'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2018, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». (18°04714) (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018);

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

a tutta la cittadinanza di:

1. mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico, gli uffici sempre puliti e ordinati;
2. procedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale derattizzazione di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in genere, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi e fosse per la raccolta di rifiuti, reti fognarie, ecc.;
3. oltre ai sistemi di derattizzazione diretta attuare sistemi di derattizzazione passiva atti a prevenire la diffusione di topi, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti e oggetti che possano favorire la nidificazione, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti; tutto ciò anche eliminando, in cortili e spazi a cielo aperto, sterpaglie e rovi in modo da impedire la penetrazione dei topi;
4. non lasciare cibo o residui di cibi in contenitori aperti;
5. non tenere rifiuti in recipienti aperti e smaltirli nei giorni e secondo le modalità di raccolta del servizio pubblico;
6. non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli;
7. provvedere a quanto disposto dal precedente punto 2 avvalendosi, per l'esecuzione, esclusivamente di Ditte specializzate in materia di derattizzazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura;

DISPONE che

- a) a carico degli amministratori dei singoli condomini: l'obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle reti fognarie nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini a mezzo ditta specializzata nel settore, e fatti salvi ulteriori interventi resi necessari per motivi igienico-sanitari;
- b) ai titolari di depositi di rifiuti e simili: l'obbligo di provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire lo sviluppo di infestazioni, con le modalità di cui al punto che precede;

DISPONE inoltre

Nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto stabilito dalla presente ordinanza e/o di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'Ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo procedure e modalità vigenti in materia.

AVVISA che

L'esecuzione e la vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni viene demandata per quanto di competenza al Corpo di Polizia Municipale, all'ASL ed a chiunque altro spetti sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grosseto per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante sito internet comunale e attraverso i principali canali di informazione.

AVVISA inoltre

che, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è comminata, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa fino a €. 500,00.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente Arch. Rossana Chionsini;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

- Comando di Polizia Municipale
- Dipartimento di Prevenzione ASL Toscana Sud Est

IL SINDACO

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione